



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 30-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

L'anno duemilaventuno e questo giorno 30 del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Auser in via Matteotti n. 25 a Scarlino Scalo, si é riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza la sig.ra Francesca TRAVISON nella sua qualità di sindaco presidente e sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
TRAVISON FRANCESCA	X	
BIANCHI MICHELE	X	
GIULIANELLI LUCIANO	X	
SPINELLI CESARE	X	
RAMAZZOTTI GIANNI	X	
RASPANTI PAOLO		X
CANEPUZZI LETIZIA	X	
PAPINI GIACOMO	X	
TRAVISON SILVIA	X	
BONIFAZI EMILIO	X	
DESTRI GUIDO MARIO		X
MAESTRINI ROBERTO	X	
STELLA MARCELLO		X
TOTALE	10	3

Partecipa il Segretario Comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ODG.3 *Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti;*

L'assessore Bianchi illustra le novità del Regolamento. L'aggiornamento si è reso necessario a seguito della modifica al Testo Unico ambientale n.152/2016 da parte della direttiva europea n. 851 del 2018. Tra le principali modifiche ci sono l'eliminazione dei rifiuti assimilati, per cui abbiamo solo i rifiuti urbani e speciali, e la possibilità per le utenze non domestiche di ricorrere ad aziende private per lo smaltimento dei rifiuti. Bianchi indica quindi i singoli articoli oggetto di modifica: gli artt.3 (definizione di rifiuto), 4 (eliminazione del tipo "rifiuti assimilati"), 8 (al comma VIII si afferma che non si tiene conto si fini del calcolo della superficie assoggettabile alla tassa della parte dove si formano rifiuti speciali, a patto che vengano trattati secondo la normativa; detta esclusione si estende alla parte destinata all'immagazzinamento delle materie prime, mentre al contrario restano soggette alla tassa le parti destinate all'immagazzinamento dei prodotti finiti e dei semi-lavorati), 9 (al comma III si stabilisce che le tariffe debbono essere conformi al PEF secondo la disciplina ARERA), 15 (il Comune può applicare la riduzione delle tariffe solo per la parte variabile della tassa), 16 (le utenze non domestiche possono ricorrere al mercato per lo smaltimento dei rifiuti con il vincolo di comunicare la scelta nei termini e con le modalità indicate nell'art.), 19 (obbligo di pagamento della tassa anche per chi occupi aree pubbliche o ad uso pubblico, il che avverrà secondo i termini previsti per il pagamento del canone unico patrimoniale), 25 (possibilità di effettuare il pagamento anche on l'F24, oltre che con il sistema "Pago-p.a."), 26-27(in base ai quali non si procede ad istruttoria ed eventuale riscossione coattiva per importi inferiori a € 30,00 e non si effettuano rimborsi per crediti al di sotto di € 12,00), 29 (disposizione finale, che sancisce al secondo comma che il Regolamento entra in vigore dall'1/01/21).

Il consigliere Maestrini chiede a proposito dell'art.8, VIII comma, se si tratta di una "modifica dall'alto".

Bianchi risponde che il Regolamento non fa che recepire la nuova normativa nazionale poiché non erano lasciati margini di discrezionalità.

VOTAZIONE: 8 a favore (Francesca Travison, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Travison), 2 astenuti (Bonifazi e Maestrini).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere - dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che l'amministrazione comunale aveva deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della sempre più complessa disciplina dei tributi comunali;

Richiamato l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 riferito alla potestà regolamentare dei Comuni riconosciuto applicabile anche dalla L. 147/2013;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17.03.2015 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2016 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 10.03.2020 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nell'attuare la direttiva comunitaria n. 2018/851, tra l'altro ha:

- fornito una nuova definizione e classificazione dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2021;
- eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prima riconosciuto ai Comuni;

- previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersi degli operatori privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;

Considerato che è quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni legislative introdotte;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito delle sopra ricordate innovazioni legislative, si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2021;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;

Visto l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito, in ultimo, al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visto l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021;

Visto l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il presente atto deve essere sottoposto all'esame della Commissione per lo Statuto e i Regolamenti nella seduta convocata per il giorno 25 Giugno 2021;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Atteso che sul presente provvedimento deve essere richiesto il parere del Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett.b) punto 7) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 così come modificato dal D.L. 10.10.202 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 07.12.2012, n. 213;

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- 2) Di allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), che risulta formulato in n. 30 articoli numerati dal n. 1 al n. 30;
- 3) Di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 4) Di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Ufficio Proponente: TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 11 / 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole

Data:24-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
LIZIO BRUNO CHIARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

con

favorevoli: 8 (Sindaco, Bianchi, Giulianelli, Spinelli, Ramazzotti, Canepuzzi, Papini, Silvia Trivison)

contrari: nessuno;

astenuti: 2 (Bonifazi, Maestrini)

APPROVA la proposta.

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il sindaco

Il segretario comunale

Francesca TRAVISON

Riccardo MASONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm edii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.